

Romania, anche per il fisco l'economia diventa adulta

di Alex Gilardini Studio legale Ottolenghi, Catalano, Gilardini - Torino (*)

Il passaggio ad una vera e propria economia di mercato sta diventando, lentamente, una realtà. La fase di transizione, con i suoi problemi, sembra definitivamente superata. Specchio fedele della svolta l'evoluzione della normativa sugli investimenti. Le nuove ordinanze hanno parificato, dopo anni di «doppio binario», la posizione degli investitori e per romeni e stranieri vige ora il medesimo trattamento fiscale.

Agli strumenti di protezione dell'economia, propri di un passato ormai remoto, si contrappone la tendenza attuale romena a favorire sempre più gli scambi commerciali attraverso continui cambiamenti di legislazione in materia di investimenti esteri, agevolazioni fiscali e conseguente abbattimento dei dazi doganali, col fine ultimo di far venire meno barriere commerciali di ogni tipo per attrarre capitali stranieri sia sotto forma di partecipazione al processo di privatizzazione sia sotto forma di imprenditoria privata. Romania, quindi, sempre meno paese in transizione dall'economia di piano a quella di mercato e sempre più paese a sola economia di mercato in cerca di un ruolo stabile all'interno dell'Europa: il paese è firmatario di accordi di associazione con l'Unione Europea e **si ipotizza un ingresso nell'Unione dal 1° gennaio 2007**.

Passa lo straniero...

Il sistema impositivo che cambia, alla ricerca di una propria armonizzazione con la normativa dell'Unione Europea; la tassazione quindi come garanzia di libertà (1). Sotto tali prospettive si innesta la **nuova legge sugli investimenti esteri** (e non), l'ultima di una lunga serie iniziata oramai da dieci anni.

Importante sottolineare innanzitutto che le nuove ordinanze **hanno parificato la posizione degli investitori**, dopo anni di «doppio binario»: romeni e stranieri vengono infatti adesso messi sullo stesso piano. Il governo romeno ha così nuovamente modificato con le **ordinanze di urgenza n. 217 del 29 dicembre 1999** (pubblicata sul Monitorul Oficial n. 650 del 30 dicembre 1999) e **n. 6 del 18 febbraio 2000** (Monitorul Oficial n. 74 del 21 feb-

braio 2000) la precedente ed importante ordinanza del governo n. 70/1994 (e successive modifiche) relativa all'**imposta sul profitto** (2). Notevoli risultano i cambiamenti.

Alleggerita l'imposta sul profitto

La quota dell'imposta sul profitto **scende ora al 25%**, fatte salve le eccezioni previste nelle presenti ordinanze.

Per gli aumenti di capitale effettuati tramite l'inserimento delle riserve, così come dei profitti, ad eccezione della riserva legale e delle differenze derivanti dalla rivalutazione del patrimonio, la quota si attesta al 10% (si ricorda che le società commerciali hanno l'obbligo di calcolo e di versamento dell'imposta al momento della loro registrazione presso il registro del commercio).

Le modalità di calcolo

In base al nuovo articolo 4 dell'ordinanza n. 217 il **profitto imponibile** viene calcolato sulla base della **differenza tra:**

■ i ricavi ottenuti dalla commercializzazione dei beni mobili e dei servizi prestati, dai lavori effettuati, dalla vendita dei beni immobili, inclusi i redditi ottenuti da ogni tipo di guadagno, e

Note:

(*) Visiting Scholar nella Law School della Università della California a Berkeley.

(1) Si veda A. Gilardini, «Come proteggere l'investimento in Romania», in *Il Sole-24 ore* del 28 ottobre 1999.

(2) Si veda A. Gilardini, «Voglia di Europa nella politica degli scambi romena», in *Commercio internazionale* n. 4/1998, p. 165; e «Romania, ultimi ritocchi per società ed export», in *Commercio internazionale* n. 11/1998, p. 491.

■ le spese effettuate nell'anno fiscale, detratti i redditi non imponibili ed aggiunte le spese non deducibili.

Nella ricerca di armonizzazione con la normativa Ue, la tassazione diventa garanzia di libertà.

Al fine di determinare il profitto imponibile vengono così valutati tutti i guadagni derivanti da qualsiasi fonte, inclusi quelli realizzati da investimenti finanziari. Per il calcolo del profitto im-

ponibile le spese sono deducibili soltanto se effettuate al fine di realizzare del reddito.

Viene invece ammessa la **deducibilità** dal calcolo del profitto imponibile per le seguenti categorie di **spese**:

■ le spese effettuate per la realizzazione dei beni commercializzati e dei beni immobili venduti sulla base del contratto di compravendita a pagamento rateale, sono deducibili negli stessi termini previsti nei contratti conclusi tra le parti, proporzionalmente al valore della rata registrata rispetto al valore totale della compravendita;

■ nel caso di contratti di leasing, l'utente potrà dedurre il canone affittuario per i contratti di leasing operativo oppure l'ammortamento e gli interessi per i contratti di leasing finanziario. L'ammortamento sarà calcolato in conformità alla legge vigente;

■ le spese di pubblicità di ogni genere, anche attraverso i mass media;

■ le spese per effettuare lavori di intervento per la riduzione del rischio sismico degli immobili e delle abitazioni di proprietà od in amministrazione;

■ le spese riguardanti il trasporto, il vitto (compresi i ticket per il pranzo) e l'alloggio dei dipendenti in occasione di spostamenti, di trasferimenti per lavoro in Romania o all'estero sono deducibili come somme effettive, documentate attraverso note giustificative a piè di lista.

I redditi non imponibili...

Importante evidenziare i redditi non imponibili, qui di seguito riportati:

■ i **dividendi** ricevuti da una persona giuridica romana da parte di un'altra persona giuridica, sia essa romana oppure straniera;

■ le **plusvalenze sui titoli di partecipazione** derivanti dall'incorporazione delle riserve, degli utili oppure dei premi di emissione o dalla compensazione dei crediti delle società presso la quale si detengono le partecipazioni;

■ i redditi e le spese risultanti dall'**annullamento dei debiti** oppure dalla riscossione dei crediti, in seguito al trasferimento di azioni o di quote sociali dal Fondo di proprietà dello Stato (3);

■ il **rimborso delle spese non deducibili**, così come dei redditi risultanti dall'annullamento delle attività non dichiarate deducibili oppure i redditi realizzati dallo storno o dal recupero di spese non deducibili.

... e le spese indeducibili

Non sono invece deducibili le seguenti spese:

■ le spese riguardanti l'**imposta sul reddito**, incluse quelle attinenti le differenze degli anni precedenti (o dell'anno corrente), e così le imposte pagate all'estero. Altresì non sono deducibili le imposte ritenute alla fonte versate in nome e per conto di persone fisiche e giuridiche non residenti (per ciò che attiene redditi realizzati in Romania);

■ le **multe**, le somme confiscate e le penalità dovute alle autorità romene, in conformità delle disposizioni di legge;

■ le **spese di protocollo** che superino l'1% della differenza risultante dal totale dei redditi e delle spese relative, incluse le tasse doganali, dedotto l'importo dell'imposta sul reddito;

■ le spese giornaliere per le **trasferte** che superino i limiti legali stabiliti per le istituzioni pubbliche;

■ le somme utilizzate per la costituzione o l'aumento delle **riserve oltre il limite legale**, ad eccezione di quelle create dalle banche entro il limite del 2% del saldo creditore realizzato e del fondo di riserva in conformità alla legge bancaria 58/1998, alle riserve tecniche delle società di assicurazione e riassicurazione create in conformità alle disposizioni di legge in materia, così come del fondo di riserva, entro il limite del 5% del profitto contabile annuo, fino al raggiungimento della quinta parte del capitale sociale sottoscritto e versato. Non sono altresì deducibili le somme utilizzate per la costituzione oppure per l'aumento delle riserve da parte delle società di assicurazione e

Nota:

(3) Scopo primario del Fondo è la dismissione graduale delle quote di proprietà pubblica attraverso le diverse modalità della gara pubblica, del *tender* o, in certi casi, della cessione diretta. La possibilità della cessione diretta è inoltre contemplata per una lista speciale di imprese che appaiono di particolare interesse per gli investitori stranieri. Tali dismissioni vengono curate da un apposito ente, l'Agenzia Romana per lo Sviluppo (Ard). Si veda in proposito Ajani, *Diritto dell'Europa Orientale*, Utet, Torino 1996, p. 352.

riassicurazione per i contratti ceduti sotto forma di riassicurazione;

■ le somme per la costituzione di **fondi oltre i limiti legali**;

■ le somme **che superano i limiti delle spese considerate deducibili**, in conformità alla legge finanziaria annua;

■ le spese riguardanti i **beni in inventario** che risultano mancare dalla gestione oppure degradati o non addebitabili;

■ le spese di **assicurazione** che non riguardano i beni materiali ed immateriali del contribuente, incluse le assicurazioni sulla vita per il personale dipendente;

■ qualsiasi spesa **effettuata a favore degli azionisti** oppure dei soci, inclusi gli interessi pagati nel caso di contratti, quando non venga percepita l'imposta per la persona fisica;

■ le somme impegnate attraverso il contratto di associazione in partecipazione **a favore del partner contrattuale** e sotto forma di somme fisse e sotto forma di quote percentuali relative al reddito, diverse da quelle risultanti in base alle note spese effettuate;

■ le spese di **direzione e amministrazione**, registrate da una sede permanente appartenente ad una persona fisica oppure giuridica straniera, se effettuate nello Stato in cui si trova la sede permanente oppure da un'altra parte, che superino il 10% degli stipendi imponibili del personale della sede permanente in Romania;

■ le spese registrate nella contabilità sulla base dei documenti **che non rispettano le condizioni di documento giustificativo** (si veda in proposito la legge n. 82/1991, e successive modifiche, sulla contabilità);

■ le spese registrate dalle società agricole per il diritto di **utilizzo del terreno agricolo**;

■ le spese di **sponsorizzazione** oltre i limiti previsti dalle norme legali vigenti;

■ le spese attinenti agli interessi riguardanti i prestiti, fatta eccezione per i prestiti ottenuti dalle banche e da persone giuridiche autorizzate in conformità alla legge;

■ le spese per i **servizi**, inclusi quelli di management o di consulenza, **che non siano giustificate con un contratto scritto**. Non sono deducibili i servizi fatturati da persone fisiche e giuridiche non residenti, nel caso in cui il loro pagamento determini una perdita per l'esercizio finanziario in corso oppure nel caso in cui questi servizi non siano relativi all'attività del soggetto in Romania (4);

■ le spese determinate dalle **minusvalenze sui titoli di partecipazione**, registrati presso la società dove si hanno le partecipazioni, ad eccezione di quelle determinate dalla loro compravendita.

Scontato l'acquisto di tecnologia

I contribuenti che acquistano a far data **dal 1° gennaio 2000** equipaggiamenti tecnologici (quali ad esempio macchine utensili ed impianti di lavoro) e mezzi di trasporto, con la sola eccezione delle automobili, hanno il beneficio della **deduzione** dal profitto imponibile relativo all'esercizio finanziario, di una quota pari al **10% del prezzo di acquisto** delle stesse. Tale deduzione viene calcolata nel mese in cui si realizza l'acquisto. Nel caso in cui si realizzasse una perdita, questa viene «recuperata» dal profitto imponibile ottenuto nei successivi 5 anni.

Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2000 in **automobili** di valore superiore all'equivalente in *lei* (moneta nazionale romena) di 12.000 euro (6), non ricorre il beneficio della deduzione nel calcolo del profitto imponibile per la parte dell'ammortamento mensile che superi il valore sopra citato.

Fanno eccezione a quanto sopra esposto le società

Note:

(4) Analogamente vengono «analizzate» le forniture di beni e di servizi tra le persone giuridiche controllate oppure che partecipino sotto qualsiasi forma alla direzione oppure al controllo dell'utilizzatore degli stessi.

(5) Si veda A. Gilardini, «L'imposizione fiscale in Romania» in *Papers Isdee* n. 7, settembre 1997. Il testo della convenzione è disponibile sul sito Internet di *Commercio internazionale* (www.ipsoa.it/comintonline).

(6) Al 2 giugno 2000 1 euro corrisponde a circa 20.500 lei.

Doppie imposizioni: i trattati solo se più vantaggiosi

Tra l'Italia e la Romania è stata conclusa il 14 settembre 1977 una «Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali». La convenzione è stata ratificata dal nostro paese con la legge 18 ottobre 1978 n. 680 ed è entrata in vigore 6 febbraio 1979 (5).

È da tener presente che le norme delle convenzioni per evitare la doppia imposizione fiscale prevalgono sui dettami delle ordinanze qui esaminate. Nel caso però in cui le aliquote d'imposta fissate dalla legislazione interna siano più favorevoli di quelle delle convenzioni per evitare la doppia imposizione, vengono **applicate le aliquote d'imposta più favorevoli**.

di leasing per ciò che concerne i beni di questo tipo che siano oggetto di un contratto di leasing operativo.

I redditi in valuta

I contribuenti che abbiano ottenuto reddito in valuta derivante dall'esportazione dei beni realizzati

I contribuenti che per tre anni consecutivi hanno realizzato soltanto perdite vengono automaticamente sottoposti al controllo del Fisco.

attraverso la propria attività, direttamente oppure tramite un contratto di intermediazione, così come dalla prestazione di servizi, pagano una quota d'imposta pari al 5% per la parte del profitto imponibile **corrispondente al «peso specifico» di tali redditi** nel calcolo complessi-

sivo dei redditi. La riduzione viene calcolata mensilmente e le relative somme ripartite come fondi propri di finanziamento.

Perdite in detrazione (con qualche limite)

La **perdita annua**, stabilita tramite la dichiarazione d'imposta sull'utile, **si recupera** dagli utili imponibili ottenuti **nei successivi 5 anni**. Il recupero delle perdite si effettua secondo l'ordine di registrazione, per ciascun termine di pagamento dell'imposta sull'utile, in conformità alle disposizioni di legge vigenti nell'anno della loro registrazione.

Non viene invece recuperata la perdita fiscale registrata dalla persona giuridica nel caso di divisione oppure di fusione.

Molto importante far rilevare che i contribuenti che per un periodo di tre anni consecutivi abbiano realizzato soltanto perdite vengono automaticamente sottoposti al controllo dell'organo fiscale per la constatazione delle cause che abbiano portato alla mancata realizzazione di profitto alcuno.

Nel caso di **persone giuridiche straniere** quanto sopra esposto si applica prendendo in considerazione solamente le attività economiche, le quote di partecipazione, i profitti e le **perdite relative alla sede permanente in Romania**; per «sede permanente» si intende il luogo nel quale ogni attività di una persona fisica o giuridica straniera è svolta, completamente o parzialmente, direttamente o tramite la mediazione di un'agente dipendente (7).

Tassati i professionisti «in società»

Per concludere, le nuove ordinanze confermano le disposizioni dell'ordinanza del governo n. 70/1994 riguardanti l'**imposta sugli utili** in rela-

zione alle professioni di avvocato e di notaio, quando questi svolgono la loro attività professionale **sotto forma di società commerciale a responsabilità limitata** ed aventi come unico oggetto di attività l'esercizio della professione (può essere socio in una società commerciale di questo tipo soltanto il soggetto che abbia la qualifica di avvocato o di notaio).

Nota:

(7) Si veda A. Gilardini, «L'imposizione fiscale in Romania», cit.